



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



## Stagione Sportiva 2015/2016

# Comunicato Ufficiale n. 7 del 16 luglio 2015

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### ISCRIZIONE AI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Le Società devono far pervenire la domanda di iscrizione al rispettivo Campionato al C.R. Campania, anche a mezzo fax al numero 081 / 5544470, entro i termini prescritti, ovvero **24 luglio** per Eccellenza e C1 di Calcio a Cinque e **30 luglio** per Promozione e C2 di Calcio a Cinque.

\* \* \* \* \*

### DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

Si ricorda che le Società che intendono richiedere l'ammissione o riammissione al **Campionato di Promozione di Calcio a Undici** o di **C1 di Calcio a Cinque** devono provvedere a formalizzare l'iscrizione anche al **Campionato Juniores**.

\* \* \* \* \*

## CALENDARIO DELLE RIUNIONI PROVINCIALI E ZONALI

Come nelle precedenti stagioni sportive, in preparazione alle iscrizioni per la corrente stagione sportiva 2015 / 2016 (Iscrizioni *on-line* per tutti i Campionati – Tesseramento calciatori/trici S.G.S. *on-line* – Microcredito – Adempimenti fiscali – Corsi per l'abilitazione ad "Allenatore Dilettante" per le società dalla Prima Categoria in poi), questo C.R. Campania ha determinato una serie di incontri provinciali con le società, nel corso dei quali saranno illustrate ed approfondite, attraverso la presenza dei massimi Dirigenti del Comitato e delle Delegazioni Provinciali, nonché di esperti nelle specifiche materie, le procedure relative alle tematiche innanzi indicate.

Le riunioni ancora da tenere, ad eccezione di quella di Napoli le cui indicazioni saranno pubblicate a breve, si terranno come di seguito indicato:

**BENEVENTO – VENERDÌ 17 LUGLIO 2015 – ORE 18.00 – PRESSO L' UNA HOTEL IL MOLINO – via dei Mulini, 48 – BENEVENTO;**

**SALERNO – LUNEDÌ 20 LUGLIO 2015 – ORE 18.00 – PRESSO IL GRAND HOTEL SALERNO – Lungomare Tafuri – SALERNO.**

Le società affiliate al C.R. Campania, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono invitate a partecipare alle riunioni con i rispettivi, massimi Dirigenti. Ad ogni società partecipante saranno consegnati tre palloni da gara, previa consegna della ricevuta, predisposta sul modello allegato al presente Comunicato Ufficiale, timbrata e firmata dal Presidente della rispettiva società.

# ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016

## (potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)

**GLI IMPORTI SONO DIMINUITI RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.**

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA (*)	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PROMOZIONE (*)	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES REGIONALE (**)	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES '98 U. 17 REGIONALE (***)	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015	€ 800,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015	€ 1.120,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.140,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1 (**)	VENERDÌ 24 LUGLIO 2015	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.290,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.040,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 820,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 2015	€ 1.850,00

(\*) comprensivo del Campionato Juniores Regionale

(\*\*) comprensivo del Campionato Juniores di Calcio a Cinque

(\*\*\*) le Società pure devono versare anche la tassa associativa e il costo per l'assicurazione dirigenti.

\* \* \* \* \*

## TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
<b>ECCELLENZA</b>	<b>VENERDÌ 24 LUGLIO 2015</b>	€ 6.300,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PROMOZIONE: € 5.500,00 + DIFFERENZA: € 800,00		
<b>PROMOZIONE</b>	<b>GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015</b>	€ 5.500,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 3.130,00 + DIFFERENZA: € 2370,00		
<b>PRIMA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015</b>	€ 3.130,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 2.190,00 + DIFFERENZA: € 940,00		
<b>SECONDA CATEGORIA</b>	<b>GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015</b>	€ 2.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.190,00 + DIFFERENZA: € 1000,00		
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C1</b>	<b>VENERDÌ 24 LUGLIO 2015</b>	€ 2.520,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.590,00 + DIFFERENZA: € 930,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		
<b>CALCIO A CINQUE – SERIE C2</b>	<b>GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015</b>	€ 1.590,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.290,00 + DIFFERENZA: € 300,00		
<b>CALCIO FEMMINILE – SERIE C1</b>	<b>GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2015</b>	€ 1.090,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.15)
IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: € 1.090,00 + DIFFERENZA: € 0,00		

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2015/2016**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2015/2016:

ECCELLENZA	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PROMOZIONE	12 – 13 SETTEMBRE 2015
PRIMA CATEGORIA	3 – 4 OTTOBRE 2015
SECONDA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	10 – 11 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	3 – 4 – 5 OTTOBRE 2015
TERZA CATEGORIA	10 – 11 OTTOBRE 2015
JUNIORES PROVINCIALE	9 – 10 – 11 SETTEMBRE 2015
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	5 – 6 SETTEMBRE 2015
CALCIO FEMMINILE	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	26 – 27 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C1	12 SETTEMBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE C2	10 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 SERIE D	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	10 – 11 OTTOBRE 2015
CALCIO A 5 JUNIORES	10 – 11 OTTOBRE 2015
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	5 SETTEMBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	4 OTTOBRE 2015
ATTIVITÀ AMATORI	4 OTTOBRE 2015
COPPA CAMPANIA AMATORI	4 OTTOBRE 2015

\* \* \* \* \*

## **COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

*Nel rammentare che il premio assicurativo, anche per la stagione sportiva 2015/2016, inciderà in maniera rilevante sul bilancio di ogni singola società, il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società e di rimessa alla L.N.D. dei relativi importi), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società ad esso affiliate, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori, eventualmente ritenuti in sovrannumero.*

*Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato già il primo periodo degli svincoli (da mercoledì 1° luglio a giovedì 16 luglio 2015 – ore 19.00).*

\* \* \* \* \*

**LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**  
**CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE**  
**E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI**  
**CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI**  
**(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2015/2016**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

**per la stagione sportiva 2015/2016 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:**

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1998
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1997
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996

**Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2017/2018, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1998, uno del 1999\*\*\*\*\* ed uno del 2000).**

**\*\*\*\*\* Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, previa disamina dell'Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1998 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2015);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2015/2016 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1997 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996 in poi.**

**In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha altresì, disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

- 1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);
- 2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2016/2017, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, l'età dei calciatori con obbligatorietà di impiego per il Campionato di C1 sarà adeguata a quella prescritta per la partecipazione al Campionato Juniores. Pertanto in via di previsione sarà disposta l'obbligo di inserire in distinta DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1998 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1997 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).

Negli altri Campionati 2015/2016, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

\* \* \* \* \*

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2015/2016 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età.** I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

\* \* \* \* \*

## **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016** **OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI**

È pervenuta all'Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” campani abbiano l'omologazione scaduta e non rinnovata.

A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché regolarizzino l'omologazione nei tempi più brevi.

\* \* \* \* \*

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”**.

**In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

\* \* \* \* \*

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **RIUNIONE DEL 29 GIUGNO 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 13 LUGLIO 2015**

Presenti: dott. Serafino Mirone, Presidente f.f.; vv. Antonio Gambacorta, avv. Gianluca De Vincentiis, Componenti.

**N. 190. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. CRESTA GERARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 5, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA PATERNOPOLI (ART. 4, COMMA 1, ED ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione dell'11 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 9 aprile 2015, prot. 8735/599, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla riunione del 29 giugno 2015 era presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto al Rappresentante della Procura Federale che è pervenuta, da parte del sig. Cresta Gerardo, una memoria difensiva, con la quale, tra l'altro, era stata chiesta una nuova convocazione. Il Rappresentante della Procura Federale chiede al Collegio di non tenere conto, ai fini del giudizio, delle memorie presentate dall'innanzi nominato deferito (nonché, conseguenzialmente, della richiesta di nuova convocazione), atteso che la cennata memoria non è stata notificata anche alla Procura Federale, che eccepisce, pertanto, l'inammissibilità e la nullità della memoria medesima. Il Tribunale si riserva di decidere sull'eccezione all'esito del procedimento, disponendo che si prosegua nell'iter del deferimento. Tanto premesso, il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione a carico del sig. Cresta Gerardo; ha chiesto, altresì, per la società deferita, euro 1.000,00 di ammenda, inclusi euro 500,00 relativi al più volte nominato sig. Cresta Gerardo. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Gerardo Cresta, il quale, nell'esposto che ha dato origine al presente procedimento, come rappresentato dalla Procura Federale, ha effettivamente espresso considerazioni lesive del prestigio della classe arbitrale della Campania, vulnerando, in tal modo, la reputazione della medesima e delle istituzioni Federali nel loro complesso, ipotizzando, tra l'altro, dubbi sulla regolarità del Campionato, in conseguenza soprattutto delle presunte lacune arbitrali. Il Collegio, valutata l'obiettiva gravità delle dichiarazioni accusatorie, nei riguardi degli arbitri effettivi ed in ordine alle conseguenze delle loro azioni; tenuto conto, altresì, anche a prescindere dalla memoria difensiva, di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, ritiene di dover inibire il sig. Cresta Gerardo per mesi due e di dover sanzionare la società deferita con l'ammenda di euro 400,00, comprensiva di euro 200,00 a carico del sig. Cresta Gerardo. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di inibire il sig. Cresta Gerardo per mesi due e di dover sanzionare la Pol. Paternopoli con l'ammenda di euro 400,00, come innanzi ripartita.**

#### **N. 191 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. DIALLO SOULAEYMANA (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 40, COMMI 2 E 3, LETTERE A) ED F), DEL REGOLAMENTO A.I.A.**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 11 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 24 marzo 2015, prot. 7854/353, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in esso indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 29 giugno 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l'arbitro effettivo Diallo Soulaeymana, il quale, in sede dibattimentale, si riporta alle memorie difensive trasmesse, via e-mail, alla Procura Federale in data 1° marzo 2015, nelle quali asserisce che la mancata presentazione agli inviti degli Organi della Giustizia Sportiva era stato causato da un lacunoso funzionamento del suo sistema informatico. Ha aggiunto, altresì, che, avendo cambiato sistema informatico, non si sarebbero più verificati problemi di quel tipo. Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di sospensione a carico del sig. Diallo Soulaeymana. Nel merito, questo Organo giudicante, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità del deferito. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Tribunale ritiene giusta ed equa quella richiesta dalla Procura Federale, nella persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, in quanto nel procedimento in esame è emerso che realmente il deferito, sig. Diallo Soulaeymana, abbia tenuto un comportamento di estrema leggerezza, superficialità e noncuranza, non ottemperando alle convocazioni ricevute, sebbene ripetute per due volte. Al riguardo, appare di tutta evidenza che le giustificazioni addotte non possano essere ritenute valide, in quanto le convocazioni di questo Collegio passano attraverso il presidente del C.R.A. Campania, il presidente della sezione A.I.A. di appartenenza dei relativi associati A.I.A., nonché attraverso il rappresentante del C.R.A. Campania in seno al Collegio medesimo, per cui appare davvero ben poco attendibile che un arbitro possa non aver ricevuto due successive comunicazioni di un Organo della Giustizia Sportiva e possa, altresì, non essere stato avvertito da nessun suo dirigente. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Diallo Soulaeymana, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Napoli, la sospensione per mesi tre, con diffida.**

#### **RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2015 – DELIBERE DEPOSITATE IL 13 LUGLIO 2015**

**Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; vv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti.**

#### **N. 192 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG.RA ANTONIETTA RUSSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA): ART. 1 BIS, COMMA 1 ED ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA S. MAGNA GRAECIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 13 novembre 2014, prot. 3274/1050, a carico della tesserata e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 180, con la quale veniva disposta il rinvio della trattazione del procedimento in esame, al 7 luglio 2015. Alla riunione del 7 luglio 2015 era presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Era, altresì, presente l'assistente legale dei deferiti, che ha rappresentato ed assistito i deferiti. Il Rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dall'avvocato assistente legale della sig.ra Antonietta Russo e della società Polisportiva S. Magna Graecia, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi tre di inibizione a carico della sig.ra Antonietta Russo; per la società deferita, euro 300,00 di ammenda. Nel merito, questo Tribunale giudicante, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, nel prendere atto del patteggiamento innanzi richiamato, delibera le seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Antonietta Russo, mesi tre di inibizione; a carico della società Polisportiva S. Magna Graecia, giudica di dover confermare l'ammenda di euro 300,00. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico della sig.ra Antonietta Russo, l'inibizione per mesi tre ed, a carico della società Polisportiva S. Magna Graecia, l'ammenda di euro 300,00, così come patteggiate.**

**N. 193 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. COMPIERCHIO MARIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO): ART. 1BIS, COMMI 1 E 3; ART. 3, COMMA 1, ED ART. 5, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATRI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 3 giugno 2015, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Procuratore Federale Aggiunto, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 27 novembre 2014, prot. 3754/1102, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 181, con la quale veniva disposto il rinvio della trattazione del procedimento in esame, al 7 luglio 2015. Alla riunione del 7 luglio 2015 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, preso atto dell'assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (a mezzo delle relative raccomandate 1 giorno, regolarmente notificate, ma rifiutate dai destinatari), nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione a carico del sig. Compierchio Mariano; per la società deferita, euro 500,00 di ammenda. Questo Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, risulta provata la responsabilità del sig. Compierchio Mariano, il quale nell'esposto che ha dato origine al presente procedimento, come rappresentato dalla Procura Federale, ha effettivamente espresso considerazioni lesive, prive di alcuna motivazione e fondamento, nei riguardi dell'istituzione Federale e degli Organismi operanti nell'ambito della stessa, in particolare dei Componenti della Giustizia sportiva del C.R. Campania e dei suoi Organi Direttivi, senza fornire alcun elemento di riscontro che potesse supportare, neppure in misura minima, le sue gratuite illazioni (delle quali, peraltro, egli si era, con articolata e chiara lettera al Comitato, in data 14 luglio 2014, scusato in modo netto). Questo Tribunale ritiene di dover accogliere, nei confronti del sig. Mariano Compierchio, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Atri Calcio, da lui rappresentata, le richieste della Procura Federale. Per quanto riguarda, viceversa, la società Atri Calcio, questo Tribunale ritiene che non possa applicarsi sanzione alcuna, in considerazione della sua cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 27.11.2014. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Compierchio Mariano, l'inibizione per mesi sei, con decorrenza da un suo eventuale nuovo tesseramento, o censimento nell'ambito della F.I.G.C.; nulla dispone in ordine alla società Atri Calcio, in ragione della cessazione da tutte le attività, con decorrenza dal 27.11.2014.**

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 16 luglio 2015**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Vincenzo Pastore**